

26 aprile 2018

Oggetto: **Modalità di pagamento per la detrazione/deduzione degli acquisti di carburante dal 01.07.2018.**

RIFERIMENTI

- *Art. 19-bis1, comma 1, lett. d), DPR n. 633/72*
- *Art. 164, comma 1-bis, TUIR*
- *Art. 1, commi da 920 a 923, 926 e 927, Legge n. 205/2017*
- *Provvedimento Agenzia Entrate 04.04.2018*

PREMESSA

La Finanziaria 2018 ha introdotto, **a decorrere dal 01.07.2018**, alcune disposizioni in materia di acquisti di carburante per autotrazione, ed in particolare:

- l'abrogazione del DPR n. 444/97, con la conseguente **soppressione dell'utilizzo della scheda carburante** per la documentazione degli acquisti di carburante per autotrazione;
- la modifica dell'art. 22, comma 3, DPR n. 633/72 prevedendo che *“gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione **da parte di soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto** devono essere documentati con la **fattura elettronica**”*.

Ne consegue che **imprese/lavoratori autonomi** che effettuano **acquisti di carburante** non potranno più compilare la **scheda carburante**, ma riceveranno dal distributore di carburante una **fattura elettronica**.

Contestualmente il Legislatore ha previsto che, ai fini della **detrazione dell'IVA/deduzione del costo**, gli acquisti di carburante devono essere **effettuati tramite strumenti “tracciabili”** (di fatto non è più possibile effettuare i pagamenti in contante).

Il contenuto completo della Circolare è riservato ai clienti dello Studio.

Per informazioni è possibile contattare lo Studio ai riferimenti in calce.